

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2677 del 18/05/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MARIO PAGANO N. 46 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE INERTE COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.3.b.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE N. 301/E - RIESAME AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2815 del 18/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A.** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MARIO PAGANO N. 46 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE INERTE COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.3.b.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE N. 301/E - RIESAME AIA

## LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC di recupero (R5) di rifiuti a matrice inerte (scorie di combustione) in oggetto, Officina dell'Ambiente S.p.A. avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA / C.F. 13196590155), risulta titolare nella persona del proprio legale rappresentante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4071 del 19/12/2013 e smi;

VISTA la domanda di riesame dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi presentata per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 15/06/2021 (ns. PG/2021/93938), ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3), lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in relazione alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di recupero (R5) di rifiuti a matrice inerte (scorie di combustione) svolta presso l'installazione;

VISTA inoltre la domanda di AIA per modifica sostanziale dell'assetto impiantistico autorizzato con la suddetta AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 21/06/2024 (ns. PG/2024/115890), come successivamente integrata a titolo volontario in data 04/07/2024 (ns. PG/2024/123057), riguardante l'utilizzo del Matrix® anche per applicazioni industriali a freddo;

RILEVATA l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi;

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

PRESO ATTO che allo stato degli atti a disposizione, con il suddetto progetto il gestore prospetta in particolare l'utilizzo del Matrix® anche per processi produttivi definiti "a freddo";

RICHIAMATI in particolare l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che le modifiche in progetto, rientrando nella tipologia di cui all'art. 6 comma 9) del D.Lgs 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 18/05/2021 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2021/79769), che comunicava, tra l'altro, che: "*Solo a seguito della modifica di AIA nel senso richiesto, la ditta dovrà presentare allo scrivente Servizio la modifica della prescrizione n. 40 lett. q) del Provvedimento di VIA approvato con DGR n. 24 del 13/01/2014*";

RITENUTO che il suddetto progetto, prevedendo l'utilizzo del Matrix® anche per applicazioni industriali a freddo sia da considerare come modifica sostanziale dell'installazione IPPC autorizzata con l'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, per l'approfondimento pieno ed effettivo della modifica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi, anche in relazione alle garanzie partecipative non previste in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore ha provveduto alla presentazione di una nuova domanda di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini della modifica sostanziale degli impianti di installazioni esistenti in cui sono svolte attività IPPC si provvede al rilascio dell'AIA di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis "*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*", art. 29-quater "*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*", art. 29-sexies "*Autorizzazione Integrata Ambientale*", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato

dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, tra cui l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 3) sulla procedura di rilascio "caso per caso" dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW. Il comma 3) dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, dispone nello specifico che in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, le autorizzazioni siano rilasciate "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente. Tale parere obbligatorio e vincolante è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alla definizione dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, nonché finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali, senza contenere valutazioni sia rispetto agli impatti sulla salute legati all'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, sia sull'applicazione di standard sanitari, non di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

VISTE in proposito le *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22"*;

CONSIDERATO che al fine di assumere la decisione sul riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi:

- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda di riesame dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi ai sensi dell'art. 29-ter comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 7, comma 2) della LR n. 21/2004 e smi (ns. PG/2021/111247), si provvedeva tramite SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 04/08/2021 (ns. PG/2021/116794);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda di modifica sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2024/123329), si provvedeva tramite SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 31/07/2024 (ns. PG/2024/131504);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- rilevata l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:

- si insediava svolgendo una prima seduta istruttoria in data 25/09/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/159487) da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa richiesta con nota ns. PG/2024/185056;
- vista la proroga del termine per la presentazione delle integrazioni concessa da ARPAE in data 12/11/2024 (ns. PG/2024/203858) a seguito della richiesta avanzata dal gestore in data 11/11/2024 (ns. PG/2024/203050);
- a seguito delle integrazioni presentate dal gestore in data 12/12/2024 (ns. PG/2024/227306), si teneva in data 07/08/2025 una seconda seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2025/118296, che terminava i propri lavori con approvazione parziale dell'istanza;
- in particolare, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti atti:
  - parere favorevole espresso dal Comune di Conselice in merito alle prescrizioni del Sindaco sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2022/11354);
  - parere favorevole con prescrizioni, in ordine allo scarico diretto di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'installazione nel canale di scolo consorziale Zaniolo, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2024/174080);
  - parere favorevole espresso dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica (ns. PG/2025/144268);
  - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna comprensiva del parere sul Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2025/146796) e del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2025/146569);
- rilevata l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento di parte dell'istanza in relazione all'utilizzo degli EoW in processi a freddo e in processi a caldo finalizzati alla produzione di laterizi, come comunicato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/146569) e come comunicato al gestore in data 14/08/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/146897 del 14/08/2025);
- con la stessa nota di cui al ns. PG/2025/146897 del 14/08/2025 veniva trasmesso lo schema di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le osservazioni/integrazioni da parte del gestore;
- viste le proroghe del termine per la presentazione delle osservazioni concesse da ARPAE in data 02/09/2025, 27/10/2025, 24/12/2025 (ns. PG/2025/155359, PG/2025/189843, PG/2025/230236) a seguito delle richieste avanzate dal gestore in data 20/08/2025, 23/10/2026, 22/12/2025 (ns. PG/2025/148744, PG/2025/187880, PG/2025/227907);
- viste le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento dei motivi ostativi comunicati con nota ns. PG/2025/146897 del 14/08/2025 e le osservazioni allo schema di AIA, presentate dal gestore in data 10/03/2026 (ns. PG/2026/45157 del 11/03/2026);
- considerato che con tale documentazione il gestore, tra l'altro:
  - rinuncia all'istanza di modifica sostanziale riguardante l'utilizzo del Matrix® anche per applicazioni industriali a freddo;
  - rinuncia a due tipologie di rifiuti attualmente autorizzate (di cui ai codici EER 190111\* e EER 191212), limitando gli ingressi al solo rifiuto di cui al codice EER 190112;

- vista la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi presentata, parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, da Officina dell'Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 14/01/2026 (ns. PG/2026/6407), riguardante l'introduzione dell'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti, che veniva autorizzata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2026-1744 del 01/04/2026, così come corretta con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2026-2263 del 28/04/2026;
- vista la documentazione ulteriormente presentata dal gestore in data 07/04/2026 (ns. PG/2026/62954), inerente le motivazioni tecniche che giustificano le caratteristiche prestazionali del Matrix rispetto alla materia prima che viene sostituita (sabbia/smagrante per l'argilla) per applicazioni nel settore a caldo della produzione dei laterizi;
- vista la documentazione ulteriormente presentata dal gestore in data 09/04/2026 (ns. PG/2026/68212), inerente la Scheda A aggiornata;
- acquisito in data 10/04/2026 (ns. PG/2026/65190) il parere favorevole espresso definitivamente dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna a seguito della richiesta avanzata da questo Servizio con nota ns. PG/2026/46481, da cui emerge il superamento dei motivi ostativi comunicati in relazione all'utilizzo degli EoW in processi a freddo (in quanto la ditta ha rinunciato all'istanza) e in processi a caldo finalizzati alla produzione di laterizi, oltre all'accoglimento della richiesta di eliminazione del test di cessione sull'EoW e della proposta di fissare una frequenza quadrimestrale per il primo anno dal rilascio dell'AIA e semestrale per gli anni successivi dei test di ecotossicità sull'EoW;
- in data 05/05/2026 si teneva la seduta finale della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns. PG/2026/61201 e successivamente anticipata con nota ns. PG/2026/68281;
- dal rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 06/02/2024 e in data 28/02/2024 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (ns. PG/PG/2024/70022) non emergevano non conformità rispetto all'AIA e alla normativa vigente in campo ambientale. Non vi sono indicazioni su soluzioni da adottare scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2024 presso l'installazione;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile

2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute per un importo superiore alla tariffa prevista dal DM 24 aprile 2008 con le integrazioni e adeguamenti di cui alla DGR n. 1913/2008 e smi per riesame con modifica sostanziale dell'AIA, con versamenti effettuati a favore di ARPAE in data 15/06/2021 per un importo pari a € 6.980,00 e in data 21/06/2024 per un importo pari a € 1.000,00 (importo totale versato pari a € 7.980,00 a fronte di un pagamento dovuto pari a € 7.480,00), per cui verrà avviata la procedura di rimborso al gestore della somma versata in eccedenza pari a € 500,00;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione potrà rendersi necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro regionale per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con la domanda di riesame dell'AIA relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO altresì che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che l'installazione IPPC in oggetto risulta registrata EMAS (N. registrazione: IT-000555) a far tempo dal 19/03/2024;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti a matrice inerte (scorie di combustione) nell'installazione IPPC in oggetto è pertanto determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- *Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna* recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- *Determinazione dirigenziale n. 373 del 10 gennaio 2025 della Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n. 3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e

controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

DATO ATTO che in data 14/08/2025 veniva trasmesso al gestore lo schema dell'AIA per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3) della LR n. 21/2004, dell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016 (PG/2025/146891), da cui pervenivano in data 10/03/2026 alcune correzioni/precisazioni (ns. PG/2026/45157 del 11/03/2026) che venivano in parte condivise e quindi parzialmente recepite nell'AIA;

CONSIDERATO che:

- in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs n. 159/2011;
- che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del D. Lgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio ARPAE ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Milano – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D. Lgs n. 159/2011, questo Servizio ARPAE può procedere al rilascio della autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti di cui all'art. Art. 85 del D. Lgs 159/2011 di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- con nota ns. PG/2026/79408 sono state acquisite le sopracitate autocertificazioni;

CONSIDERATO inoltre che, relativamente alla normativa antimafia, il presente provvedimento, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AIA con ogni altra conseguenza di legge;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di Officina dell'Ambiente S.p.A. dell'AIA riesaminata per l'installazione IPPC di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (scorie di combustione) (punto 5.3.b.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione IPPC in oggetto;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Valentina Silingardi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, a **Officina dell'Ambiente S.p.A.** avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA / C.F. 13196590155), nella persona del suo gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** riesaminata per l'installazione IPPC di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (scorie da combustione) di cui al punto 5.3.b.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nell'impianto sito in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E;
2. Di dare atto che la presente determinazione **sostituisce** la precedente AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi;
3. Di vincolare l'AIA con le relative condizioni per l'installazione IPPC di cui all'Allegato parte integrante della presente determinazione, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 5.a) La gestione e la conduzione dell'installazione IPPC, comprese le azioni di adeguamento/miglioramento richieste per lo svolgimento dell'attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;

- 5.b) La presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 5.c) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE SAE di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
- 5.d) In caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica – ad ARPAE SAE e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di competenza - tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 3) della LR n. 21/2004;
4. Di dare atto che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 17/08/2018;
5. Di dare atto che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto inoltre delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 03/12/2019;
6. Di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA pari a 16 anni** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a provvedere a termini di legge;
7. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AIA, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia, ovvero adeguare tramite appendice, le dovute garanzie finanziarie secondo le modalità definite nel paragrafo B3) della Sezione B dell'Allegato alla presente AIA. Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero di rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente;
8. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti a matrice inerte (scorie di combustione) nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE.  
ARPAE SAE di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

10. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento di AIA è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi della DGR n. 1113/2011, si provvederà tramite SUAP alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA riesaminata sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT), assolvendo agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
11. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
12. Di provvedere alla comunicazione della presente AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA  
DI RAVENNA – AREA EST

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**